



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2856 del 2020, proposto da LOPES Martina, BUONO Roberto e DE CARO Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa Acampora, Riccardo Ferretti e Margherita Acampora, coi quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale Gramsci n. 16, indirizzi pec: luisa.acampora@ordineavvocatita.it, margherita.acampora@pec.it e avvocato.ferretti@pec.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Tiziana Monti, Angelo Marzocchella e Michele Cioffi dell'Avvocatura regionale, coi quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, pec: almerinabove@pec.regione.campania.it, tizianamonti@pec.regione.campania.it, angelomarzocchella@pec.regione.campania.it e michelecioffi@pec.regione.campania.it;

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Semplificazione Pa -

Commissione Interministeriale Ripam - Formez Pa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio distrettuale di Napoli, alla via Diaz n. 11, è domiciliato per legge, pec: napoli@mailcert.avvocaturastato.it;

nei confronti

Miriam Cardone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

a) dell'elenco provvisorio, aggiornato al II scorrimento di graduatoria, pubblicato sul sito Formez, datato 27 luglio 2020, dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento afferente il Concorso Ripam Campania, profilo CUD/CAM, nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti; b) per quanto di ragione, dell'elenco provvisorio, aggiornato al I scorrimento di graduatoria, pubblicato sul sito Formez, datato 22 luglio 2020, dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento afferente il Concorso Ripam Campania, profilo CUD/CAM; c) per quanto di ragione, della graduatoria provvisoria finalizzata alla scelta delle sedi per la fase di formazione e rafforzamento pubblicata sul sito Formez, datata 2 luglio 2020, afferente il Concorso Ripam Campania, profilo CUD/CAM; d) per quanto di ragione, dell'elenco provvisorio pubblicato sul sito Formez, datato 14 giugno 2020, dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento afferente il Concorso Ripam Campania, profilo CUD/CAM; e) in parte qua, del calendario e del programma secondo i quali si terranno gli incontri preparatori in vista dell'imminente avvio della fase di formazione e rafforzamento prevista dai bandi di Corso-Concorso Ripam Campania a cui sono inviatati a partecipare i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento sub a), pubblicato sul sito internet del Formez PA, afferente il profilo CUD/CAM, nella parte in cui non risulta il nominativo dei ricorrenti; f) dell'art. 7 del Bando di concorso e dell'art. 1 del Regolamento delle attività di formazione e rafforzamento

delle competenze, se intesi come ostativi alla partecipazione dei ricorrenti alla fase di formazione e rafforzamento, di cui al corso concorso per il profilo CUD/CAM; g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per i ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione Interministeriale Ripam - Formez Pa;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza formulata oralmente all'odierna camera di consiglio con cui l'avv. Acampora ha chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti gli altri controinteressati;

Rilevato che la domanda cautelare appare, allo stato, supportata dal necessario fumus alla stregua di quanto osservato di recente dal Collegio, con riferimento allo stesso concorso, con ordinanza n. 1411 del 22 luglio 2020, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi;

Ritenuto, pertanto, di dover ribadire che:

- "l'ammissione con riserva ad una pubblica selezione concorsuale dei candidati che, a seguito delle prove suppletive, hanno sopravanzato il ricorrente nella graduatoria stilata all'esito della prova scritta, non può produrre altro effetto, per la sua natura interinale, incidentale e cautelare, che quello di impedire, nelle more del giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, - consentendo, con riserva, la partecipazione alle prove ovvero l'inserimento nella graduatoria -, atteso che ogni ulteriore effetto non può che conseguire dal passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, essendo la stabilizzazione degli effetti positivi conseguenti

all'ammissione con riserva comunque subordinata alla decisione di merito favorevole”;

- “la pronuncia del giudice non può che avere ad oggetto il provvedimento lesivo impugnato e non anche i fatti e gli atti successivi, eventualmente posti in essere solo per cristallizzare la situazione processuale e non per superarla (in tal senso, tra varie, Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2010, n. 7282)”;

- “la natura interinale e provvisoria del provvedimento cautelare favorevole ai candidati già ammessi con riserva alle prove suppletive e all’esito delle stesse ammessi alla fase di formazione e rafforzamento non consentiva, dunque, di disporre l’esclusione (definitiva) dalla selezione nei confronti del ricorrente, anticipando gli effetti di una eventuale decisione di merito e in tal modo arrecandogli un grave pregiudizio consistente nella preclusione a partecipare alla successiva fase di formazione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III - 16/06/2015, n. 3019; Consiglio di Stato, sez. VI, 15/06/2015, n. 2917)”;

Ritenuto, in conclusione, di poter accogliere la domanda cautelare, ammettendo con riserva i ricorrenti alla successiva fase della procedura selettiva;

Considerato, tuttavia, che l’eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;

Ritenuto di poter accogliere l’istanza di parte ricorrente di essere autorizzata ad eseguire l’incombente mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all’art. 41, comma 4, c.p.a. in ragione dell’elevato numero dei candidati controinteressati;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l’integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell'art. 151 cod. proc. civ., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

- la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet della Regione Campania che in quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione Interministeriale Ripam - Formez Pa;

- il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome dei ricorrenti, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi del gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto che, in ragione del carattere sensibile degli interessi coinvolti e della estrema controvertibilità delle questioni poste, le spese di giudizio relative alla presente fase possono essere interamente compensate tra le parti;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica del 16 febbraio 2021 per la trattazione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta),

così dispone:

- a) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette i ricorrenti con riserva alla successiva fase della procedura concorsuale;
- b) ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 febbraio 2021;
- d) compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO